



SENT. 93-2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia di **pensioni**, iscritto al **n.60372** del registro segreteria, avverso la sentenza n.19/2022 della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, depositata il 26 gennaio 2022, notificata il 21 settembre 2022, proposto da:

I.N.P.S., con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21, Codice fiscale 80078750587, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati (tra parentesi i rispettivi indirizzi p.e.c.):

Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Sergio Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),

Giuseppina Giannico (avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),

Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),

Sebastiano Caruso (avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it),

SENT. 93-2026

elettivamente domiciliato presso gli stessi in Roma, via Cesare Beccaria

n.29, negli uffici dell'Avvocatura Centrale dell'Istituto;

contro

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, Codice fiscale OMISSIS,

rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Barboni (Codice fiscale

BRBDNC47R03F793H – indirizzo p.e.c.

d.barboni@milano.pecavvocati.it) e dall'Avv. Annamaria Nardone

(Codice fiscale NRDNMR68M68F205Z – indirizzo p.e.c.

a.nardone@milano.pecavvocati.it) presso i quali è eletto domicilio.

Visti l'atto di appello e tutti i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 17 marzo 2026, svolta con l'assistenza

del Dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore Cons. Cosmo

Sciancalepore, l'Avv. Giuseppina Giannico per l'I.N.P.S. e l'Avv.

Domenico Barboni per l'appellato.

FATTO

1. Con atto n.4900.10/03/2020.0123010 del 10 marzo 2020, l'INPS

ha chiesto al Sig. OMISSIS, odierno appellato, già dipendente del MIUR

in distacco sindacale per l'incarico di Segretario provinciale del

sindacato SNALS-CONFSAL, in quiescenza dal 1° settembre 2006 con

il sistema retributivo, il pagamento di euro 72.949,84. La somma

richiesta corrisponde, secondo l'Istituto, ad un indebito pensionistico

per maggiori somme corrisposte al pensionato nel periodo dal 1°

settembre 2006 al 31 maggio 2018. Con lo stesso atto, l'INPS ha

comunicato l'applicazione, a partire dal mese di maggio 2020, di una

ritenuta cautelativa mensile di euro 1.013,19.

L'INPS, nel suddetto atto, dopo aver richiamato la normativa asseritamente applicabile alla fattispecie e le precedenti determinazioni di liquidazione della pensione, ha motivato la propria decisione facendo riferimento alla trasmissione, da parte dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, di un "*verbale di udienza preliminare presso il Tribunale di Milano*".

Come riportato di seguito, il suddetto recupero risulta disposto dall'INPS in data successiva alla sentenza del Tribunale di Milano n.OMISSIS depositata OMISSIS e prima della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.OMISSIS depositata il OMISSIS.

2. L'articolata vicenda all'origine del presente contenzioso, alla luce di quanto depositato in giudizio dalle parti, può essere, in estrema sintesi, riassunta nei seguenti termini:

- il sindacato SNALS-CONFSAL, di cui l'odierno appellato era allora Segretario provinciale, nella seduta del 18 luglio 2005 alla quale partecipava lo stesso OMISSIS, riconosceva al medesimo un compenso mensile di euro 3.000,00 dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006;

- il Dirigente scolastico dell'Istituto "Cardarelli – Massaua" di Milano, con decreto n.574 del 20 luglio 2005, autorizzava il distacco sindacale e il conseguente esonero dal servizio dell'allora docente OMISSIS;

- sempre il 20 luglio 2005, il sindacato SNALS-CONFSAL chiedeva all'INPDAP, ai sensi dell'art.3 della legge n.564/1996, l'autorizzazione al versamento di contribuzione aggiuntiva sulla differenza, non quantificata, tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione di riferimento;

SENT. 93-2026

- il sindacato SNALS-CONFISAL avviava i suddetti pagamenti senza attendere la richiesta autorizzazione dell'INPDAP;

- il sindacato SNALS-CONFISAL, con nota pervenuta all'Istituto il 20 marzo 2006, attestava all'INPDAP il versamento per il OMISSIS, considerando la retribuzione quale docente (euro 27.074,60), la retribuzione aggiuntiva che il sindacato aveva deciso di corrispondere (euro 3.000,00 mensili) e la maggiorazione del 18% (euro 540,00 mensili) asseritamente calcolata sulla retribuzione aggiuntiva ai sensi dell'art.15, comma 1, della legge n.724/1994 e degli articoli 15, 16 e 22 della legge n.177/1976;

- il sindacato SNALS-CONFISAL, con nota del 6 aprile 2006 sottoscritta dal Segretario provinciale OMISSIS, comunicava all'INPDAP l'ulteriore incremento della retribuzione aggiuntiva mensile da euro 3.000,00 (stabiliti dal sindacato il 18 luglio 2005) ad euro 4.500,00 a partire dal 1° maggio 2006;

- l'INPDAP, con atto MI012006001306 dell'8 luglio 2006, senza tenere conto della contribuzione aggiuntiva, liquidava la pensione del OMISSIS nella misura di euro 25.842,01;

- il sindacato SNALS-CONFISAL, con lettera del 12 luglio 2006 (sottoscritta da "*il responsabile*" non identificabile), ai sensi dell'art.3 della legge n.564/1996), attestava all'INPDAP i versamenti con contribuzione aggiuntiva maggiorata del 18% dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006, tenendo conto anche dell'incremento disposto dal 1° maggio 2006;

- i suddetti versamenti sono stati effettuati in contanti da persona

non identificabile;

- il OMISSIS cessava dal servizio il 31 agosto 2006 con decorrenza della pensione dal 1° settembre 2006;

- l'INPDAP, con atto MI012006002540 del 2 settembre 2006, tenendo conto dell'intera contribuzione aggiuntiva, liquidava la pensione nella misura di euro 62.186,40 e annullava la precedente determinazione MI012006001306 del 6 luglio 2006;

- l'INPDAP di Milano, con lettera del 26 maggio 2010, nell'asserito ambito di una pratica di riliquidazione della pensione per aumento contrattuale, chiedeva alla Direzione centrale dell'INPDAP di Roma notizie sull'autorizzazione al versamento di contribuzione aggiuntiva ai sensi dell'art.3 della legge n.564/1996;

- la Direzione centrale dell'INPDAP di Roma, con lettera del 18 giugno 2010, comunicava all'INPDAP di Milano che l'autorizzazione indicata non risultava emanata e, conseguentemente, chiedeva la sospensione immediata della quota di pensione relativa alla contribuzione aggiuntiva;

- l'INPDAP, con nuovo atto MI012010375693 del 13 luglio 2010, procedeva alla terza liquidazione del trattamento pensionistico del OMISSIS nella misura di euro 25.930,48 e, inoltre, disponeva l'annullamento della precedente determinazione MI012006002540 del 2 ottobre (*rectius*, settembre) 2006 e stabiliva, ai sensi della circolare INPDAP n.50 del 6 dicembre 2005, di non procedere al recupero delle somme indebitamente concesse;

- la Direzione centrale dell'INPDAP di Roma, a riscontro dell'istanza

SENT. 93-2026

del 20 luglio 2005, in data 8 settembre 2010, autorizzava il versamento

della contribuzione aggiuntiva ex art.3 della legge n.564/1996 non

considerando la maggiorazione del 18%;

- l'INPDAP, con altro atto MI012010468783 dell'8 novembre 2010,

considerando sia la contribuzione aggiuntiva che la maggiorazione del

18%, procedeva alla quarta liquidazione del trattamento pensionistico

del OMISSIS nella misura di euro 62.274,88 e annullava la precedente

determinazione MI012010375693 del luglio 2010;

- l'INPS (subentrata all'INPDAP), con ulteriore atto MI012018889913

del 31 ottobre 2018, considerando la contribuzione aggiuntiva ma

escludendo la maggiorazione del 18%, procedeva alla quinta

liquidazione del trattamento pensionistico del OMISSIS nella misura

di euro 56.742,13 e annullava la precedente determinazione di

liquidazione della pensione;

- l'INPS, con atto del 14 novembre 2018, chiedeva al OMISSIS il

pagamento di euro 72.950,63 per maggiori somme liquidate per il

periodo dal 1° settembre 2006 (data del pensionamento) al 31 maggio

2018;

- il OMISSIS, tramite il legale difensore, in data 30 novembre 2018,

con lettera inviata all'INPS, eccepiva la prescrizione decennale con

referimento al periodo fino al 13 novembre 2008 e chiedeva un incontro

per chiarire la questione;

- con il già richiamato atto n.4900.10/03/2020.0123010 del 10

marzo 2020, avente anche espresso valore interruttivo, oltre a

comunicare l'applicazione, a partire dal mese di maggio 2020, di una

ritenuta cautelativa mensile di euro 1.013,19, l'INPS ha chiesto al OMISSIS il pagamento di euro 72.949,84 per maggiori somme corrisposte nel periodo dal 1° settembre 2006 al 31 maggio 2018.

3. La presente vicenda, a seguito di indagine svolte dalla Guardia di Finanza per accertare possibili abusi in materia di applicazione del d.lgs. n.564/1996 e della disciplina sulla contribuzione figurativa, è stata oggetto anche del procedimento penale n.OMISSIS r.g.n.r. presso il Tribunale di Milano.

A seguito di rinvio a giudizio, con sentenza n.OMISSIS depositata OMISSIS, il Tribunale di Milano ha condannato il OMISSIS per il delitto previsto dall'art.640, comma 2, n.1, c.p. (truffa) *“perché con artifici e raggiri consistiti nella presentazione, in qualità di Segretario Provinciale dello SNALS di Milano (Sindacato Autonomo Lavoratori Scuola), in relazione al periodo settembre 2006 - dicembre 2016, di D.M.A. (denunce mensili analitiche) contenenti dati non veritieri in merito alla propria posizione contributiva e retributiva, in quanto attestanti importi retributivi indebitamente maggiorati della quota del diciotto per cento, inducendo in errore il personale dell'INPS (ex INPDAP), procurava a sé e/o ad altri un ingiusto profitto rappresentato dalla percezione di un assegno pensionistico più elevato di quanto in concreto spettante per un importo complessivamente pari a 9.133,66 euro con conseguente danno patrimoniale all'INPS (ex INPDAP)”*.

Successivamente, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n.OMISSIS depositata il OMISSIS, di cui non risulta attestata l'irrevocabilità, ha assolto il OMISSIS *“perché il fatto non sussiste”*. Il

Giudice d'Appello, dopo aver chiarito che la pensione in argomento era stata stabilita considerando la retribuzione quale docente, la retribuzione aggiuntiva corrisposta dal sindacato SNALS e la maggiorazione del 18% di cui all'art.15 della legge n.177/1976 (erroneamente indicata nella sentenza come legge n.17/1976) e che l'INPS ha chiesto la restituzione della quota di pensione relativa alla suddetta maggiorazione del 18%, ha motivato l'assoluzione rilevando la sussistenza, all'epoca dei fatti, di una questione di interpretazione dell'art.15 della legge n.177/1976, risolta dall'INPS, solo dopo il pensionamento del OMISSIS avvenuto nel 2006, con una nota operativa del 2010 (presumibilmente la sentenza si riferisce alla nota dell'INPDAP n.13 del 26 luglio 2010).

4. Con ricorso depositato il 19 ottobre 2020, il OMISSIS ha chiesto, in primo luogo, in via cautelare, la sospensione del provvedimento dell'INPS del 10 marzo 2020, con restituzione delle somme già ritenute oltre accessori. Nel merito, il pensionato ha chiesto, in via preliminare, l'accertamento della prescrizione *“del diritto di credito dell'Erario sulle somme corrisposte sino al 10.3.2010 (ovvero al 24.2.2010 - calcolando la data della comunicazione di avvio del procedimento di recupero), pari ad € 18.612,28 (salve migliori verifiche), per un credito residuo pari alla minor somma di € 54.337,12”* e, in via principale, in sintesi, di annullare il menzionato atto del 10 marzo 2020, con restituzione delle somme già ritenute, oltre accessori e, inoltre, di poter ritenere le somme pretese dall'Ente previdenziale e di poter ripetere quelle dallo stesso trattenute (comprehensive di accessori) per compensazione a titolo

di risarcimento del danno da ritardo. In via subordinata, il OMISSIS ha chiesto di ridurre la somma da pagare ad euro 36.036,38, avendo già pagato euro 18.300,74 per imposte relative alla suddetta somma percepita (e, a suo dire, non prescritta) di euro 54.337,12.

5. La Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, dopo aver accolto la domanda cautelare con l'ordinanza n.68/2021, ha accolto con l'avversata sentenza n.19/2022, nel merito, il ricorso del OMISSIS e, quindi, ha dichiarato irripetibile l'indebito pensionistico di euro 72.949,84 e ha condannato l'INPS a restituire al ricorrente le somme già recuperate e a rimborsare alla controparte le spese di giudizio per euro 4.200,00 oltre accessori.

Il Giudice di primo grado ha motivato la propria decisione, in sintesi, con le seguenti considerazioni: in tema di ripetizione dell'indebito va valorizzata la tutela dell'affidamento tenendo conto del decorso del tempo, della concreta rilevabilità dell'errore e del momento di conoscenza, da parte dell'Amministrazione, di ogni elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo; la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n.OMISSIS, in riforma della sentenza di condanna n.OMISSIS del Tribunale di Milano, ha assolto *“perché il fatto non sussiste”* il pensionato dall'accusa di truffa per aver presentato, al fine di ottenere un assegno pensionistico più elevato di quello spettante, dati non veritieri in merito alla propria posizione contributiva e retributiva, in quanto attestanti importi retributivi indebitamente maggiorati del 18%.

Il Giudice di prime cure ha, altresì, rimarcato che l'INPS ha

ricalcolato, nell'anno 2018, il trattamento pensionistico determinato nell'anno 2010 in base ad elementi già in suo possesso e ciò rende irrilevante la pendenza del correlato procedimento penale e, inoltre, che i numerosi e contraddittori provvedimenti emessi nel corso degli anni dall'Istituto attestano la complessità e la scarsa chiarezza della normativa applicabile alla fattispecie, con conseguente impossibilità per il pensionato di rilevare l'erroneità della liquidazione usando l'ordinaria diligenza.

6. L'INPS, con un unico motivo di appello, fondato sulla asserita violazione dell'art.206 del d.P.R. n.1092/1973 secondo il quale *“nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato”*, ha chiesto la riforma della sentenza n.19/2022 della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia.

L'Istituto previdenziale sostiene che, per escludere il dolo del percettore, è del tutto irrilevante che la sua condotta non abbia integrato gli estremi del reato di truffa. Per la sussistenza del dolo, rilevante per la restituzione, invece, sarebbe sufficiente la consapevolezza di non avere diritto a percepire le somme ricevute. Conseguentemente, secondo l'Istituto appellante, non è conforme al diritto il non qualificare come doloso il contegno del OMISSIS solo perché lo stesso è stato assolto in sede penale dall'accusa di truffa.

L'INPS afferma anche che, nella vicenda in esame, non sussiste un legittimo affidamento, atteso che le denunce mensili analitiche, documento con il quale il datore di lavoro comunica all'Istituto previdenziale i dati retributivi sulla scorta dei quali l'Ente procede alla liquidazione e al calcolo delle prestazioni pensionistiche, inviate dallo SNALS all'INPDAP dal mese di maggio 2005 al mese di agosto 2006, erano errate perché non indicavano la retribuzione effettivamente corrisposta dal sindacato al OMISSIS ma una retribuzione maggiorata del 18%. L'indebito pensionistico scaturito da errori del datore di lavoro, inoltre, secondo l'INPS, è comunque ripetibile. L'Istituto previdenziale aggiunge che le errate denunce mensili analitiche sono state presentate dallo stesso pensionato quale rappresentante legale del Sindacato. L'affidamento incolpevole risulterebbe escluso anche proprio dall'incerta possibilità di applicare la maggiorazione del 18% in argomento.

5. Il OMISSIS, con memoria di costituzione e difesa, ha chiesto di rigettare l'appello dell'INPS e, in via subordinata, di poter ritenere le somme pretese per compensazione con quanto a lui da riconoscere a titolo di risarcimento del danno da ritardo dell'Ente previdenziale. In via ulteriormente subordinata, l'appellato ha chiesto nuovamente che sia dichiarata la prescrizione per l'importo di euro 18.612,28 per le somme corrisposte sino al 10 marzo 2010 e che la somma pretesa sia addebitata al netto delle imposte pagate per euro 18.300,74. L'appellato ha anche chiesto la vittoria di spese e onorari.

Il OMISSIS, per giustificare la richiesta principale di rigetto

dell'appello, oltre a richiamare l'assoluzione penale disposta dalla Corte d'Appello di Milano, in sintesi, ha rilevato che è onere dell'Ente previdenziale verificare quanto viene dichiarato essendo in possesso, sin dall'anno 2006, di tutti gli elementi necessari per poter verificare la sussistenza del diritto. Rimarca anche che il recupero del credito erariale non è una conseguenza necessaria ed automatica dell'annullamento e/o riforma dell'atto attributivo di un trattamento pensionistico e rileva la differenza, in tema di ripetibilità dell'indebito, tra la disciplina previdenziale regolata dall'art.206 del d.P.R. n.1092/1973 e dall'art.52 della legge n.88/1989 e la disciplina privatistica prevista dall'art.2033 c.c.

Per quanto riguarda le richieste presentate in via subordinata, il pensionato ha affermato di aver subito un danno da ritardo procedimentale. Ritene, inoltre, applicabile alla fattispecie la prescrizione decennale per cui sarebbero irripetibili le somme a lui corrisposte prima del 10 marzo 2010 (euro 18.612,28). Il OMISSIS sostiene, infine, che l'Istituto non può pretendere di ripetere le somme al lordo delle ritenute fiscali perché mai entrate nella sua sfera patrimoniale e già pagate all'Erario a titolo di imposta (euro 18.300,74).

8. Nell'odierna udienza, come da verbale in atti, le parti hanno sostanzialmente ribadito le considerazioni e le conclusioni già rassegnate, insistendo per il relativo accoglimento. In particolare, l'Avv. Barboni, per l'appellato, ai fini della tutela del legittimo affidamento, ha evidenziato che il recupero dell'indebito pensionistico oggetto della

vertenza è stato richiesto dopo un notevole lasso di tempo e dopo una precedente riliquidazione *in melius* a seguito di verifiche da parte dell'INPS della regolarità della maggiorazione comunicata dallo SNALS.

La causa è successivamente passata in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene di dover affrontare preliminarmente, d'ufficio, la questione dell'ammissibilità dell'appello proposto dall'INPS, avverso la sentenza n.19/2022 della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, alla luce di quanto disposto dall'art.170, comma 1, c.g.c. che stabilisce che *“nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto ...”*.

Secondo una univoca e costante giurisprudenza contabile, l'appello in materia pensionistica *“deve, perciò, investire la portata dispositiva di una norma giuridica o/e il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta”*; *“rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche”*; *“il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente”* (*ex plurimis*, Corte conti, SS.RR., 24 ottobre 2000, n.10). Nel giudizio pensionistico, pertanto, l'appello è ammissibile, secondo la granitica giurisprudenza contabile (*ex plurimis* Sez. II App.24 ottobre 2025, n.222) solo se riguarda questioni di giurisdizione o di competenza; la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto; la nullità della

sentenza o del procedimento; l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevato d'ufficio.

A parte le ipotesi di assenza di motivazione o di presenza di una motivazione apparente, non è dunque consentito l'appello avverso una sentenza in materia pensionistica per questioni di fatto. Rientrano tra queste, oltre alle questioni *“relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”*, espressamente indicate dallo stesso art.170 c.g.c., secondo la giurisprudenza contabile, tra l'altro, anche la valutazione della condotta del percettore al fine di escludere la ripetizione dell'indebito pensionistico. In particolare, come già affermato da questa Sezione, *“l'accertamento della sussistenza del dolo per la ripetibilità dell'indebito pensionistico è “questione di fatto” e pertanto, esula dall'ambito della cognizione di questo giudice di appello”* (Corte conti, Sez. II Appello, 4 dicembre 2025, n.244). In altre parole, *“in relazione al dolo, non possono residuare dubbi sul fatto che la sussistenza dell'elemento soggettivo è “questione di fatto” la cui indagine è, pertanto, preclusa al giudice dell'appello pensionistico al quale rimane soltanto la possibilità di vagliare se, sul punto specifico, vi sia motivazione carente o assente”* (Corte conti, Sez. II Appello, 9 gennaio 2025, n.6).

2. In considerazione del quadro normativo e giurisprudenziale illustrato, l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza n.19/2022 della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia risulta

inammissibile. Conseguentemente va confermata la gravata sentenza.

Il gravame risulta, infatti, basato fundamentalmente sulla presunta condotta dolosa del OMISSIS, secondo l'appellante non esclusa dalla già citata assoluzione penale disposta dalla Corte d'Appello di Milano.

Questa condotta dolosa determinerebbe, sempre secondo l'appellante, l'inapplicabilità, nella presente vertenza, dell'art.206 del d.P.R. n.1092/1973 secondo il quale *“nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato”*. Questa norma, infatti, dispone che il pensionato non è tenuto a restituire le somme indebitamente ricevute se non è provato alcun elemento doloso a suo carico (*ex plurimis*, Corte conti, Sez. I Appello, 3 marzo 2025, n.29). Considerato, quindi, che il recupero di emolumenti pensionistici non dovuti è consentito solo nell'ipotesi in cui la relativa corresponsione sia avvenuta a seguito di accertato fatto doloso del pensionato, l'Istituto ha fondato il gravame principalmente sulla dimostrazione di una condotta dolosa del OMISSIS diretta a percepire una pensione più alta di quella spettante. Risulta, pertanto, evidente che la questione centrale del gravame in esame è rappresentata dall'accertamento della sussistenza di una condotta dolosa del OMISSIS, quindi, secondo la costante giurisprudenza in materia illustrata, di una “questione di fatto”, per la quale l'art.170, comma 1, c.g.c. non consente l'appello.

SENT. 93-2026

Occorre sul punto evidenziare che il Giudice di primo grado, nella avversata sentenza, ha fornito una congrua ed esaustiva motivazione per escludere la presenza di una condotta dolosa del pensionato. In particolare, il Giudice di prime cure ha escluso che il OMISSIS abbia posto in essere una condotta ingannatoria nei confronti dell'Istituto previdenziale, richiamando l'assoluzione penale "*perché il fatto non sussiste*" disposta, per la medesima vicenda, dalla Corte d'Appello di Milano con la citata sentenza n.OMISSIS. Lo stesso Giudice ha anche rappresentato che l'Istituto era, da anni, in possesso di ogni elemento utile per la corretta determinazione della pensione e che la normativa applicabile alla fattispecie si presenta complessa e di scarsa chiarezza, come sarebbe dimostrato dalla adozione, nel corso degli anni, da parte dell'Istituto previdenziale, di numerosi provvedimenti di liquidazione, sia in *melius* che in *peius*.

La presenza di una motivazione non apparente per supportare la decisione di escludere la sussistenza di una condotta dolosa del pensionato tesa a percepire un trattamento pensionistico più elevato di quello spettante, quindi, preclude a questo Giudice la possibilità di rimettere la vertenza al Giudice di primo grado (*in terminis*, Corte conti, Sez. II Appello, 9 gennaio 2025, n.6).

3. In definitiva, l'appello dell'INPS è inammissibile. Va dunque confermata la sentenza gravata.

Considerato che il giudizio viene definito sulla base di una questione pregiudiziale, ai sensi dell'art.31, comma 3, c.g.c., il Collegio dispone la compensazione delle spese per la difesa.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d'Appello, così
definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello
proposto dall'INPS e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza
n.19/2022 della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia.
Spese compensate.

definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello
proposto dall'INPS e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza

n.19/2022 della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia.
Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, nelle camere di consiglio del 17 marzo 2026 e del 30 aprile 2026.
--

L'Estensore	Il Presidente
(Cons. Cosmo Sciancalepore)	(Pres. Daniela Acanfora)
<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>

(Cons. Cosmo Sciancalepore)	(Pres. Daniela Acanfora)
<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>

$f.to\ digitalmente$	$f.to\ digitalmente$

f.to digitalmente

P. Il Dirigente
Dott. Massimo Biagi
<i>f.to digitalmente</i>

Dott. Massimo Biagi
<i>f.to digitalmente</i>

<i>f.to digitalmente</i>
IL FUNZIONARIO PREPOSTO

LUCIA BIANCO

DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.52 del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n.196,

DISPONE
che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al

comma 3 di detto art.52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 26 MAGGIO 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

LUCIA BIANCO

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 30 giugno n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 26 MAGGIO 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

LUCIA BIANCO